N. R.G. 1241/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALMI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 1241/2016 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da

[redacted];

-attore-

nei confronti di

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO CAVALLO;

-convenuto-

e

[redacted]

-convenuti contumaci-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da processo verbale del 18.01.2018

***

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L'odierno attore ha agito in giudizio, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. e dell'art. 2054 c.c., contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, [redacted] al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza

del sinistro avvenuto in data 17.09.2015 in Palmi, via Cittadella, allorquando l'autovettura Volkswagen Golf, [redacted], di proprietà di [redacted] e condotta nell'occasione da [redacted], trovandosi ferma ad un segnale di STOP in un tratto di strada in salita, improvvisamente iniziava a procedere all'indietro in direzione di esso attore, fermo dietro l'autovettura a bordo del proprio motoveicolo Yamaha, [redacted].

Ha rappresentato che, per evitare l'impatto con il veicolo, si vedeva costretto a fare una manovra per spostarsi sulla sinistra, poggiando bruscamente il tallone sinistro per terra e, così, procurandosi lesioni al tendine d'achille.

1.1.- Costituendosi in giudizio, la compagnia di assicurazioni UNIPOLSAI ha chiesto il rigetto della domanda, contestando, fra l'altro, l'esistenza del fatto.

1.2.- Pur regolarmente citati in giudizio, [redacted] e [redacted] non si sono costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.

2.- Si osserva in via preliminare che l'attore, pur avendo ritirato il proprio fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 18.01.2018, non l'ha restituito, non potendo, pertanto, porsi a fondamento della decisione la documentazione ivi depositata.

3.- Ciò detto, la domanda è infondata, non essendo stata data prova dell'*an debeatur*.

3.1.- I due testimoni, [redacted], sentiti all'udienza del 26.09.2017, hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie in relazione alla dinamica del sinistro.

La prima contraddizione attiene alla descrizione del tratto di strada dove si è verificato l'evento, avendo riferito il teste [redacted] che si trattava di un tratto in salita, mentre [redacted] ha ricordato che il tratto di strada era pianeggiante.

Inoltre, mentre il teste [redacted] ha evidenziato che i veicoli coinvolti nel sinistro erano fermi in fila allo stop e, quindi, sulla

carreggiata, Bagalà ha ricordato che i mezzi si trovavano parcheggiati a bordo strada, mentre sulla carreggiata circolavano liberamente altre autovetture.

A ciò si aggiunge che, mentre il [redacted] ha riferito che dietro al motoveicolo vi erano altri due veicoli in coda, il [redacted] ha escluso tale circostanza, riferendo che né davanti alla Golf né dietro alla moto vi fossero altri mezzi.

Infine, anche in relazione ai fatti successivi al sinistro, le dichiarazioni dei due testimoni sono divergenti.

Infatti, mentre il [redacted] ha ricordato di essere sceso subito dalla propria autovettura e di essersi avvicinato, subito dopo che l'attore era stato già soccorso da altre persone, il [redacted] ha riferito che per dieci minuti dopo il sinistro, erano presenti sui luoghi di causa esclusivamente i conducenti dei veicoli coinvolti e che solo in seguito sopraggiunsero altre persone.

4.- La divergenza nelle dichiarazioni rese dai testi, non solo su aspetti successivi al sinistro, ma soprattutto sul contesto spaziale in cui l'incidente sarebbe avvenuto, non è di per sé sufficiente al rigetto della domanda.

Si osserva, infatti, che nel caso in cui i testimoni abbiano rappresentato circostanze fra di esse inconciliabili, il giudice di merito è tenuto, comunque, a vagliare la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di diversi elementi (la vicinanza dei testi alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), non potendo arrestarsi la valutazione del giudice ad un semplice calcolo numerico (fra le altre, si veda C. 1547/2015).

4.1.- Nel caso di specie, il contrasto fra le deposizioni non può essere superato - al fine di ritenere provato il fatto - sulla scorta dei predetti elementi, atteso che: 1) entrambi i testi sono vicini all'una od all'altra parte in egual misura ([redacted] ha dichiarato di conoscere solo di vista [redacted] ha rappresentato di

conoscere solo di vista tutte le parti); 2) il complesso delle dichiarazioni rese da ciascuno dei testimoni può dirsi congruente; 3) alcun ulteriore elemento di prova, attesa anche la mancata restituzione del fascicolo di parte attrice, si pone a conforto dell'una o dell'altra ricostruzione della dinamica del sinistro.

5.- L'insufficienza della prova si riverbera in danno di parte attrice, gravata del relativo onere, con conseguente rigetto della domanda.

6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessiva difesa svolta.

P Q M

- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- PONE in capo a parte attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Palmi, 18/05/2018

Il giudice
Luca Coppola